

CODICE ATTUATIVO CORSA E ANTIDOPING

(approvato dal Comitato Palio nella seduta del 26 aprile 2018 e aggiornato dal Collegio dei Magistrati in data 17 maggio 2022, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento Generale del Palio di Legnano)

Il presente codice attuativo disciplina le modalità di svolgimento della corsa ippica e del controllo antidoping

TITOLO 1° CORSA

ART. 1

La gara verrà disputata su pista ovale appositamente realizzata della lunghezza di mt. 200 da percorrere 4 volte nelle due batterie eliminatorie e 5 volte nella finale.

Il senso rotatorio di gara è quello orario.

I primi 2 classificati di ogni batteria accedono alla finale.

Il Supremo Magistrato in presenza del pubblico procede al sorteggio dell'ordine di partenza. I primi quattro estratti formeranno la prima batteria e i secondi quattro, la seconda.

I cavalli della prima e della quinta contrada estratte, primi delle loro batterie, prenderanno il posto dalla parte del mossiere, il secondo ed il sesto il secondo posto, il terzo e il settimo il terzo posto, il quarto e l'ottavo il quarto posto.

L'eventuale Contrada che non partecipa al Palio sarà indicata nel sorteggio da una pallina bianca.

L'ordine di partenza della finale sarà definito dal Supremo Magistrato mediante nuovo sorteggio pubblico con le stesse modalità previste per le batterie.

ART. 2

Ogni Contrada iscritta al Palio dovrà partecipare alla gara con il proprio cavallo montato da fantino, il quale indosserà giubba uguale a quella approvata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade.

I fantini monteranno a pelo ed indosseranno pantaloni bianchi a gamba intera. Calzeranno scarpe senza alcun tipo di sperone e indosseranno il caschetto omologato (standard europeo EN 1384/96) e corpetto protettivo.

I fantini avranno a disposizione un frustino loro assegnato dal mossiere.

La bardatura del cavallo consiste esclusivamente nel filetto e nelle redini, essendo proibito l'uso di sella e staffe (o di artifici equivalenti). E' tuttavia consentita l'applicazione al cavallo di paraocchi, paraombre, paraorecchie, fasce, paracolpi e reggilingua.

E' vietato l'uso dei ramponi. Qualora dovesse variare la natura del fondo pista spetterà al Collegio dei Magistrati del Palio decidere se autorizzarne o meno l'utilizzo.

I fantini e i cavalli che si presenteranno all'ingresso in pista privi dell'abbigliamento e della bardatura prescritti saranno immediatamente allontanati dal Cavaliere del Carroccio.

ART. 3

Ogni Contrada partecipante al Palio può iscrivere due fantini, comunicando i nominativi alla Segreteria della Fondazione Palio di Legnano ETS entro le ore 12 del giorno prima della corsa, pena la non ammissione.

E' vietata la partecipazione ai fantini che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisioni di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzia l'uso di sostanze stupefacenti

o dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcool test a campione prima della gara, in base alle norme vigenti.

Il fantino che non partecipa alla corsa deve essere a disposizione al campo sulle tribune e non può essere utilizzato da altre Contrade, né tanto meno sostituito. L'utilizzo del secondo fantino può avvenire solo in caso di comprovato infortunio o malattia del titolare accertata da un medico del servizio pubblico. La Contrada che avesse iscritto un solo fantino, in caso di infortunio o assenza dello stesso, sarà esclusa dalla gara.

I fantini dovranno esibire un certificato di idoneità sanitaria e sportiva, secondo le disposizioni dell'Autorità Sanitaria Locale e dovranno avere età non inferiore ai diciotto anni compiuti.

ART. 4

I cavalli con fantino e palafreniere devono radunarsi a disposizione del Mossiere e della Commissione Veterinaria entro l'orario stabilito che verrà comunicato ai Capitani e ai fantini durante la riunione con i giudici di gara che si terrà al termine della Santa Messa sul Carroccio, nel corso della quale dovrà essere restituita copia del Codice della corsa e antidoping, consegnati durante la cerimonia di iscrizione delle Contrade al Palio, sottoscritta dai fantini e dai Capitani pena la non ammissione della Contrada alla gara.

Saranno escluse dalla gara le Contrade che presenteranno il cavallo al raduno oltre l'orario stabilito.

E' vietato, pena la squalifica, una volta introdotto il cavallo nell'apposito recinto, farlo uscire dallo stesso se non dopo l'eliminazione dalla gara.

ART. 5

L'assicurazione sugli infortuni per i fantini è obbligatoria ed è a carico dell'organizzazione, che ne deve far conoscere alle Contrade i massimali. E' facoltà delle Contrade fare polizza integrativa in base alle proprie esigenze.

Non saranno ammessi al campo di gara, sia per il Palio che per le prove, fantini il cui nominativo non sia stato comunicato precedentemente alla Segreteria della Fondazione Palio di Legnano ETS.

ART. 6

L'orario di partenza delle batterie sarà disposto dal Cavaliere del Carroccio. La finale che avverrà sempre su disposizione del Cavaliere del Carroccio non potrà avvenire se non sono trascorsi almeno 30 minuti dalla fine della seconda batteria.

La settimana precedente la disputa del Palio l'organizzazione comunicherà il calendario delle giornate di prova.

ART. 7

Da quando i cavalli sono presentati al raduno è proibito somministrare loro qualsiasi sostanza pena la squalifica della Contrada. La Commissione Veterinaria è obbligata a segnalare per iscritto le irregolarità al Cavaliere del Carroccio che le segnalerà al Collegio Giudicante allo scopo istituito, per l'avvio del procedimento disciplinare e l'attribuzione delle eventuali sanzioni previste. Solo in caso di necessità è facoltà dei veterinari somministrare farmaci curativi. Sarà presente un maniscalco di servizio agli ordini della Commissione Veterinaria.

ART. 8

I giudici sono:

- a) il MOSSIERE, unico responsabile, mediante il canapo, della validità della mossa;
- b) il GIUDICE DI GARA, che sovrintende allo svolgimento della gara,

c) il GIUDICE DI ARRIVO, responsabile dell'ordine di arrivo della corsa.

I giudici sono responsabili per il rispetto delle norme del presente codice, per lo svolgimento della corsa e ne decretano il risultato, il quale deve poi essere riferito al Cavaliere del Carroccio.

Il Supremo Magistrato, sentito il Cavaliere del Carroccio proclama il vincitore del Palio. Nessun reclamo, in merito al verdetto del Supremo Magistrato potrà essere presentato, né dai fantini, né dalle Contrade. Non sono ammessi ricorsi alla Autorità Giudiziaria contro le decisioni assunte.

La nomina del mossiere spetta al Collegio dei Magistrati del Palio su proposta dei Capitani reggenti. In caso di sopravvenuta indisponibilità del Mossiere incaricato spetterà al Collegio dei Magistrati nominare un suo sostituto.

ART. 9

A disposizione del Giudice di arrivo vi sarà un fotografo ufficiale con il compito di fotografare tutti gli arrivi. Le immagini saranno allegate all'ordine d'arrivo.

In caso di necessità o su specifica richiesta del Cavaliere del Carroccio, il Giudice d'arrivo chiederà l'immediata visione delle immagini.

Il Giudice d'arrivo esprimerà comunque il suo giudizio al Cavaliere del Carroccio, anche qualora per cause tecniche le immagini non fossero sufficientemente chiare.

ART. 10

L'addetto corsa di ogni Contrada ha il compito di accompagnare il fantino all'interno del recinto dei cavalli. Il nominativo dell'addetto corsa dovrà essere comunicato per iscritto dalle Contrade iscritte al Palio e regolarmente controfirmato dal Gran Priore e dal Capitano – sotto la loro piena responsabilità – all'organizzazione entro la data prevista per l'Iscrizione delle Contrade al Palio. L'addetto corsa potrà accedere al recinto cavalli solo se munito di permesso e dovrà attenersi strettamente alle disposizioni generali impartite dal Cavaliere del Carroccio.

Agli addetti corsa delle Contrade sarà assegnata una zona delimitata per assistere alla gara. Una volta entrato nel recinto dei cavalli, l'addetto corsa non potrà più uscire.

L'addetto corsa potrà essere allontanato, sia dalla zona recinto cavalli che dalla posizione assegnata direttamente dal mossiere o dal Cavaliere del Carroccio, qualora venga ritenuto opportuno dagli stessi, al fine di consentire uno svolgimento regolare della gara ippica.

L'addetto corsa è responsabile sia personalmente che per la Contrada rappresentata del comportamento e delle infrazioni commesse dai suoi assistenti all'interno del campo.

ART. 11

La Commissione Veterinaria ha il compito di provvedere alla tutela e salvaguardia dei cavalli per la gara ippica.

La Commissione Veterinaria dovrà eseguire i controlli antidoping sui cavalli partecipanti alla corsa; tali controlli saranno eseguiti con le modalità di cui ai successivi articoli.

La Commissione Veterinaria è composta da tre veterinari nominati annualmente dal Collegio dei Magistrati del Palio, sentito il Cavaliere del Carroccio. Detta Commissione ha l'obbligo di visitare i cavalli che ogni Contrada intende utilizzare per le prove e per la corsa del Palio (massimo tre cavalli per ciascuna Contrada) e di certificare l'idoneità e l'identità degli stessi.

La sostituzione dei cavalli sarà consentita solo in caso di infortunio.

I cavalli presentati da una Contrada non potranno in nessun caso correre per i colori di un'altra Contrada.

E' lasciata facoltà alle Contrade, il cui cavallo venga scartato o subisca un infortunio, richiedere un intervento straordinario della Commissione Veterinaria per la certificazione di un nuovo cavallo entro le ore 12 del giorno della corsa.

La Commissione Veterinaria può escludere in ogni momento, anche dopo l'inizio della gara, i cavalli che riterrà non essere più in condizioni idonee per la gara.

ART. 12

I fantini, dal momento in cui entrano nel campo di gara, si devono presentare a cavallo, soli, senza palafreniere, passando alla esclusiva dipendenza del mossiere, il quale consegnerà loro il frustino regolamentare. Nessun altro strumento potrà essere utilizzato per sollecitare il cavallo.

ART. 13

La corsa del Palio è una corsa "libera". I fantini non possono fare uso del frustino sui cavalli e sui fantini avversari durante la mossa.

Il mossiere può allontanare, squalificandolo dalla corsa, il fantino che frusta, che spinge o che comunque danneggia gli avversari con il chiaro intento di prendere vantaggio prima della mossa.

ART. 14

E' facoltà del mossiere procedere alla squalifica di uno o più fantini che siano responsabili di danni a cavalli e fantini avversari.

I fantini squalificati devono abbandonare con il loro cavallo il campo di gara.

Il mossiere può, altresì, avvertire il fantino il cui cavallo scalcia, invitandolo nel caso danneggiasse altri cavalli, a prendere l'ultima posizione di partenza o, a discrezione del mossiere, ad abbandonare il campo di gara.

ART. 15

I fantini sono tenuti ad entrare nella zona di partenza nell'ordine di chiamata del mossiere, a prendere il posto che a ciascuno compete, secondo l'ordine stesso, ed a mantenere la giusta distanza l'uno dall'altro.

E' assolutamente vietato cambiare posizione o collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli avversari.

In caso di violazione di quanto indicato ai paragrafi precedenti del presente articolo, ferma restando l'insindacabilità del mossiere in relazione alla validità della mossa, il mossiere medesimo potrà comminare richiami ufficiali al fine di far rispettare le disposizioni sopra citate (mancata posizione iniziale, cambio posizione, ostacolo partenza avversari, ecc...).

I richiami ufficiali saranno annunciati al microfono indicando il nome della Contrada ed il nome del fantino, nonché saranno riportati nel verbale di gara al fine della successiva applicazione delle sanzioni di cui all'apposito codice attuativo.

La mossa ha luogo quando il mossiere abbassa il canapo con la volontà di far partire i cavalli.

La partenza che non verrà ritenuta valida verrà segnalata al Giudice di Gara dal mossiere con una bandiera rossa e dallo scoppio del mortaretto.

Il Giudice di Gara continuerà a ripetere la non validità della mossa mediante sventolamento di bandiera rossa.

Sulla linea del traguardo vi saranno il Giudice di Gara, il giudice di arrivo e i contagiri muniti di appositi cartelli segnalatori.

Il mossiere sarà altresì munito di microfono collegato all'impianto generale per facilitarne i richiami ed essere udito dal pubblico.

ART. 16

Saranno altresì automaticamente squalificate dalla gara ippica da parte del Giudice di gara le contrade che con fantino a cavallo o con cavallo scosso invertano il senso di corsa.

Il Giudice di gara potrà qualora ravvisasse, a suo insindacabile giudizio, il crearsi di situazioni di pericolo per l'incolumità dei fantini o dei cavalli, in qualsiasi momento sospendere la corsa.

L'interruzione verrà segnalata con lo scoppio del mortaretto e con lo sbandieramento della bandiera rossa.

Nel caso di cui sopra la batteria o la finale dovranno essere ripetute.

ART. 17

La vittoria è conseguita dalla Contrada il cui cavallo, data la mossa, dopo aver compiuto i cinque giri regolamentari previsti per la finale giunga, anche scosso, primo al traguardo.

ART. 18

L'arrivo al traguardo è segnalato dal giudice di arrivo con una bandiera e scoppio del mortaretto.

In caso di ex aequo si effettuerà la ripetizione della gara fra i due o più cavalli interessati.

TITOLO 2° ANTIDOPING

ART. 19 – SOSTANZE PROIBITE

Si considerano proibite tutte le sostanze che, per qualità o quantità, possono influire sulle prestazioni di un cavallo in gara. L'elenco delle sostanze proibite è quello del Regolamento veterinario Unire in vigore alla data dell'Emissione del Bando.

ART. 20 – CONTROLLO ANTIDOPING

Il controllo antidoping verrà affidato a personale di provata esperienza e capacità, abilitato da Enti ufficiali, incaricato dall'organizzazione ed indipendente dalla Commissione Veterinaria.

ART. 21 – ACCERTAMENTO IDENTITA' DEL CAVALLO

L'identità del cavallo deve essere accertata attraverso il controllo dei certificati e/o il rilievo dei dati segnaletici e la lettura del microchip. Ogni cavallo dovrà essere munito dell'allegato 9 – CEE riguardante l'esclusione dalla filiera alimentare.

ART. 22 – PRELIEVI

Il prelievo per il controllo antidoping verrà eseguito su tutti i cavalli sia alla pre-visita, sia al termine della gara (Provaccia e Palio). Le Contrade, limitatamente al proprio cavallo, possono chiedere al Coordinatore della Commissione Veterinaria l'effettuazione di ulteriori prelievi per fondati motivi.

La Commissione Veterinaria ha facoltà di richiedere ulteriori prelievi qualora lo ritenga necessario.

Il prelievo eseguito alla pre-visita rimarrà a disposizione della Contrada solo ed esclusivamente per eventuale contenzioso con fantino o proprietario del cavallo. Tale prelievo non potrà essere considerato per nessun motivo valido per eventuali provvedimenti disciplinari.

ART. 23 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I fantini e i Capitani delle Contrade dovranno prendere visione del presente Regolamento e sottoscriverlo per accettazione con le modalità e i tempi indicati all'art. 25 del presente Codice, pena la non ammissione della Contrada alla gara.

ART. 24 – RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

L'Organizzazione del Palio con l'esecuzione dei prelievi di cui al precedente art. 26 – in attuazione del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 2 Ord. Min. Lav. 21/7/2009 – e con l'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza quando gli saranno pervenuti i relativi esiti – è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per l'eventuale uso di sostanze stupefacenti o dopanti da parte dei cavalli partecipanti alla competizione.

Risponderà a livello civile e/o penale la persona che sarà indicata al momento della pre-visita, come la persona responsabile che aveva e ha la gestione del cavallo (cosiddetta persona responsabile ex lege) (v. allegato fac-simile "Dichiarazione di responsabilità"). A tal fine ove sia indicato come responsabile un ente o una persona giuridica, si considererà persona responsabile il legale rappresentante dell'ente e/o colui che ne ha di fatto la rappresentanza, il controllo o la gestione. Il rifiuto di sottoscrivere il modulo di "dichiarazione di responsabilità" comporterà l'immediata esclusione del cavallo dalla gara.

ART. 25 – RESPONSABILITA' SPORTIVA

La responsabilità sportiva grava sempre sulla Contrada che ha presentato il cavallo che conseguentemente potrà essere sanzionata in caso di violazione delle presenti norme nelle modalità previste dal preposto codice disciplinare e sanzionatorio.

ART. 26 – ACCETTAZIONE CONTROLLO ANTIDOPING

L'accettazione del controllo antidoping deve essere formalizzata mediante sottoscrizione, al momento della pre-visita, di apposito modulo, da parte del responsabile individuato ai sensi del precedente art. 24.

Il rifiuto di sottoporre il cavallo a controllo preventivo antidoping comporta l'esclusione dello stesso dalla gara.

ART. 27 – MODALITA' DEI PRELIEVI

Il prelievo dei campioni di sangue e/o urina eseguito dal veterinario addetto all'antidoping avviene in presenza del personale incaricato della sorveglianza del cavallo.

Una persona incaricata dal Cavaliere del Carroccio deve collaborare alle operazioni antidoping e presenziare al prelievo; la persona responsabile del cavallo (a tale fine è possibile delegare l'addetto sportivo) deve essere informata e può eventualmente presenziare. La mancata presenza del responsabile del cavallo implica la tacita accettazione della corretta applicazione della procedura del controllo antidoping.

Il prelievo, da compiersi a cura di un veterinario, sarà di sangue e/o urina. Il tempo di attesa per il prelievo è stabilito in 30 minuti dall'ingresso nel box di prelevamento.

Il liquido biologico prelevato viene suddiviso in due campioni A e B.

Il campione di sangue A sarà costituito da 4 provette da 10 ml ciascuna; il campione B da due provette, anch'esse da 10 ml ciascuna. L'urina eventualmente prelevata viene suddivisa in parti uguali in flaconi A e B.

Il prelievo di sangue deve essere effettuato personalmente dal veterinario, che deve accertare la pervietà di entrambe le giugulari; la disinfestazione della cute deve avvenire con l'impiego di alcol etilico 70° non contenente più del 10% di metanolo.

ART. 28 – ANALISI

I campioni prelevati verranno inviati dall'organizzazione ad un laboratorio ufficiale abilitato, e preavvertito per tempo.

Il laboratorio provvede ad esaminare il campione A. In caso di risultato non negativo, il laboratorio dà tempestivamente comunicazione all'organizzazione, che comunica con il mezzo più rapido il risultato alla Contrada e alle persone responsabili del cavallo.

ART. 29 – CONTROANALISI

La Contrada e le persone responsabili del cavallo possono, entro dieci giorni dal momento in cui sono stati messi a conoscenza, richiedere il controllo sul campione B. Il controllo sul campione B viene effettuato nello stesso laboratorio che ha esaminato il campione A; la Contrada e le persone responsabili possono richiedere che all'esame sia presente un consulente di fiducia.

Al termine degli esami sul campione B, il laboratorio riferisce all'organizzazione del Palio, inviando le copie dei risultati delle analisi ed ogni altro documento, compreso un parere scritto di concordanza o discordanza sul risultato da parte del consulente di fiducia della controparte.

ART. 30 – COSTO ED ESAMI

Il costo degli esami di laboratorio sul campione A è sostenuto dall'organizzazione, il costo degli esami sul campione B è sostenuto dal richiedente stesso.

Art. 31 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Al momento della pre-visita il responsabile del cavallo deve comunicare, servendosi dell'allegato modulo b, l'eventuale somministrazione di farmaci al cavallo in caso di patologie antecedenti. Il modulo deve essere consegnato alla Commissione Veterinaria.

La mancata consegna, al momento della pre-visita, dell'allegato b) equivale a dichiarazione che nessun farmaco è stato somministrato al cavallo.

Successivamente alla pre-visita solo la Commissione Veterinaria può autorizzare la somministrazione di farmaci.

ART. 32 – COMMISSIONE SCIENTIFICA

Il Collegio Giudicante – qualora lo ritenga necessario o quando lo richieda una contrada in sede di ricorso – provvederà a nominare una Commissione Scientifica, composta da tre esperti, che dovrà determinare la gravità delle infrazioni al Codice, secondo quanto specificato al successivo art. 33.

La Commissione Scientifica comunicherà al Collegio Giudicante il grado di infrazione accertata sia sul campione A che sul campione B.

Le spese relative ai compensi per i componenti della Commissione Scientifica sono a carico della parte soccombente.

ART. 33 – INFRAZIONI

Competente ad applicare le sanzioni conseguenti ad infrazioni del presente Codice è il Collegio Giudicante di cui all'apposito codice disciplinare e sanzionatorio.

Le infrazioni al Regolamento sono determinate per gravità e secondo la gradualità qui di seguito specificata:

1. Medication B: sostanze rispetto alle quali i cavalli possono essere stati accidentalmente esposti, includendo alcuni contaminanti dietetici e antinfiammatori non steroidei e simili, con i limiti di cui al successivo punto 4 ovvero una sola molecola.

2. Medication A: sostanze che potrebbero influenzare la performance diminuendo il dolore e tutte le sostanze terapeutiche incluse nella lista di cui all'art. 19 del presente Codice e non comprese fra quelle previste per le categorie Medication B Doping B e Doping A
3. Doping B: analettici respiratori (incluse metilxantine) broncodilatatori e farmaci attivi sul sistema nervoso.
4. Doping A: sostanze, cocktail di sostanze (ovvero 2 o più molecole anche di categoria Medication B Medication A e Doping B ancorché somministrate in virtù di patologie antecedenti e regolarmente dichiarate ai sensi del precedente art. 31, che possono influire sulla performance di un cavallo: sostanze mascheranti trattamenti illeciti, sostanze con nessun uso generalmente accettato in competizioni di cavalli, sostanze usate per accrescere o diminuire la sensibilità degli arti o parti del corpo, a titolo esemplificativo e non esaustivo ormoni steroidei, anabolizzanti, stupefacenti ed anestetici locali.

ALLEGATO B

MODULO DI RICHIESTA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI

(da compilare a cura del veterinario che richiede l'autorizzazione)

PALIO DELLE CONTRADE _____ DATA _____

NOME DEL CAVALLO _____

NUMERO DI CERTIFICATO _____

PERSONA RESPONSABILE _____

con la presente chiedo l'autorizzazione a trattare il cavallo

Oppure (barrare la casella interessata)

con la presente dichiaro di aver trattato il cavallo per condizioni che richiedevano l'intervento urgente

Motivo del trattamento

MEDICINALI USATI
(tipo e dosi)

Via di somministrazione _____

Data e ora della somministrazione _____

NOME DEL VETERINARIO _____

IL TRATTAMENTO

E' STATO AUTORIZZATO

NON E' STATO AUTORIZZATO

COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE E' STATA CONSEGNATA AL COLLEGIO DEI
MAGISTRATI DEL PALIO E ALL'INCARICATO AL CONTROLLO ANTIDOPING.

PER CONTO DELLA COMMISSIONE VETERINARIA IL COORDINATORE

Firma

data

N.B. la falsa dichiarazione di cui all'art. 7 - punto R del Codice attuativo disciplinare e sanzionatorio è da intendersi come non corrispondenza della tipologia di farmaco preventivamente comunicato nell'allegato b rispetto al farmaco rilevato dagli esami dei campioni prelevati.